



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 287 relativo a:  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3  
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” PER  
L’INCENTIVAZIONE DEL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI  
RIFIUTI SPECIALI.**

**Testo licenziato, con modifiche anche nel titolo, dalla Commissione, in sede  
referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del  
Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

**Progetto di legge regionale n. 287** di iniziativa dei Consiglieri Boron, Bozza, Valdegamberi e Rizzotto relativo a: “Approvazione misure per l’incentivazione del trattamento e recupero dei rifiuti speciali. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3”.

Licenziato il 8 maggio 2025 nella seduta n. 187  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>40</b>	<b>32</b>		<b>8</b>
Maggioranza richiesta	<b>21</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Fabrizio BORON  
Correlatore il Consigliere Arturo LORENZONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3  
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” PER  
L’INCENTIVAZIONE DEL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI  
RIFIUTI SPECIALI.**

*Relatore: il Consigliere Fabrizio BORON*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,*

*La normativa che regola la gestione dei rifiuti è contenuta in diverse norme, tra le quali particolare rilevanza assumono il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la legge 28 dicembre 1995 n. 549 che all'art. 3, commi da 24 a 41, prevede l'istituzione a favore delle regioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa") e, per quanto concerne la normativa regionale, la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.*

*L'istituzione della cd. "ecotassa" risponde a finalità ambientali, consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti e incentivare il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate.*

*Nella determinazione dell'ammontare del tributo resta ferma la competenza regionale, nell'ambito dei limiti statali da ultimo definito dall'art. 26 della legge 18 maggio 2005, n. 62.*

*La tematica del trattamento e recupero del rifiuto è certamente di stringente attualità. L'obiettivo del contenimento nella produzione dei rifiuti passa senz'altro obbligatoriamente attraverso il corretto recupero e riciclo del rifiuto, debitamente trattato.*

*Se peraltro i percorsi avviati dalla maggioranza delle amministrazioni pubbliche della Regione Veneto sono virtuosi, con riferimento ai rifiuti di origine urbana, resta da affrontare con maggiore determinazione l'aspetto riguardante la produzione di rifiuti speciali, di origine industriale, che a loro volta si distinguono in rifiuti pericolosi e non pericolosi.*

*Nella Regione Veneto sono presenti tre impianti di termovalorizzazione di Piano; manca attualmente un organico sistema di incentivi che induca il produttore di rifiuti a ritenere maggiormente conveniente avviare il rifiuto al trattamento preventivo e relativo recupero, piuttosto che a conferirlo direttamente in discarica o avviarlo ad incenerimento.*

*La principale finalità ambientale-sociale in tema di rifiuti infatti consiste nell'incentivare la propensione degli operatori a ridurre l'inquinamento da sversamento di rifiuti tal quali e finanziare interventi tendenti alla diminuzione del quantitativo da sversarsi in discarica o conferire in inceneritore.*

*È infatti pacifico il principio di sfavore al conferimento in discarica previsto nell'ordinamento, che si ricava dal disposto del comma 1, art. 182 del decreto legislativo 152/2006.*

*Appare pertanto ragionevole, nella suddetta ottica, approvare misure che finiscano per gravare di un'aliquota afflittiva quanti conferiscono rifiuti senza averli preventivamente sottoposti al ciclo di trattamento e/o recupero, sussistendone la possibilità (sia che detti rifiuti vengano conferiti in discarica che avviati ad incenerimento), e di converso agevolare quanti si attivano in maniera virtuosa per il contenimento dei rifiuti conferiti in discarica o avviati all'incenerimento.*

*Analogamente, per le medesime ragioni, va prevista l'applicazione dell'aliquota nella misura massima in caso di errata attribuzione dei codici EER identificativi dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), fermo restando il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 31 della legge 549/1995.*

*Questo, infatti, costituisce un idoneo deterrente per disincentivare l'errata attribuzione dei codici e consente un corretto monitoraggio e una idonea tracciabilità dei rifiuti, introducendo così un'apposita misura per disincentivare l'attribuzione dei codici previsti per i rifiuti urbani ai rifiuti speciali, eludendo così i controlli e le misure di gestione specifiche previste.*

*Attraverso le aliquote, infatti, la Regione Veneto può incentivare una corretta gestione dei rifiuti, stabilendo forme di premialità o di penalizzazione a valere sul tributo ambientale, generando così percorsi virtuosi fino ad individuare in prospettiva apposite linee di finanziamento per azioni mirate di tutela ambientale, utilizzando a tal fine le eventuali maggiori entrate acquisite.*

*Per questo la presente proposta si propone di individuare una serie di leve allo scopo di disincentivare il deposito in discarica o l'avvio all'inceneritore dei rifiuti speciali, e di incentivare viceversa le attività di recupero, acquisendo al contempo potenzialmente maggiori risorse economiche che potranno poi essere destinate a iniziative virtuose in materia ambientale.*

*L'attuale assetto normativo inoltre prevede che i rifiuti speciali pericolosi, siano assoggettati tout court al tributo con applicazione dell'aliquota più elevata (20,66 euro a tonnellata); si ritiene invece che l'aliquota più favorevole prevista per i rifiuti non pericolosi (10,33 euro a tonnellata) possa applicarsi anche ai rifiuti pericolosi purché esitati da operazioni di recupero.*

*In sintesi, la presente proposta si propone di:*

- a) estendere le modalità previste per il calcolo del tributo ai rifiuti conferiti in discarica anche a quelli conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;*
- b) prevedere una aliquota favorevole, attualmente applicata ai rifiuti speciali non pericolosi, anche per i rifiuti speciali pericolosi purché esitati da operazioni di recupero;*
- c) aumentare da 20,66 euro a 25,82 euro l'ammontare del tributo per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non esitati da operazioni di recupero;*
- d) introdurre, ai fini dell'applicazione dell'aliquota favorevole, una percentuale di recupero non inferiore al 40%; la Giunta regionale potrà annualmente modificare tale percentuale previo parere della competente commissione consiliare;*
- e) applicare le aliquote previste a seconda che si tratti di rifiuti esitati o meno da operazioni di recupero, nel caso di accertata errata attribuzione dei codici EER previsti per i rifiuti urbani ai rifiuti speciali, salva l'applicazione delle previste sanzioni.*

*Restano invariate le modalità di pagamento del tributo, che resta dovuto dai gestori di impianti di smaltimento, ubicati in Veneto, con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento e salva restando naturalmente la responsabilità di chiunque abbandoni, scarichi o effettui abusivamente deposito incontrollato di rifiuti.*

*Si sottolinea inoltre che è in avanzata fase di esame presso il Parlamento Europeo la procedura legislativa P9\_TA(2023)0003 “Spedizioni di rifiuti”, volta ad introdurre stringenti limiti alla circolazione transfrontaliera dei rifiuti per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, che dovrebbe altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti stessi. Il testo in discussione, infatti, stabilisce che “la gestione dei rifiuti dovrebbe essere considerata come una fase del ciclo di vita del prodotto, che va dalla produzione alle materie prime secondarie, per le quali dovrebbe essere data priorità a tecniche innovative sostenibili, volte a migliorare il recupero dei materiali, l'efficienza energetica e il contributo complessivo della gestione dei rifiuti alla decarbonizzazione”.*

*L'obiettivo è quello di mantenere il maggior numero di rifiuti prodotti all'interno dell'Unione con un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti.*

*In coerenza con le suddette premesse, l'articolo 1 della presente proposta di legge propone di introdurre un sistema omogeneo per i rifiuti avviati in discarica o a incenerimento senza recupero di energia, con modifiche all'art. 39, comma 2 della legge regionale 3/2000, prevedendo l'applicazione del costo di 10,33 euro a tonnellata previsto per i rifiuti speciali non pericolosi anche ai rifiuti speciali pericolosi costituiti da scarti conseguenti a operazioni di trattamento e recupero.*

*Analogamente viene prevista l'applicazione del tributo per i rifiuti speciali pericolosi nella misura massima consentita, proponendo di aumentare l'importo attualmente pari a 20,66 euro nella misura massima di 25,82 euro, anche con riguardo ai rifiuti speciali non pericolosi non esitati da operazioni di recupero.*

*Viene inoltre previsto che, nei casi in cui sia accertato l'errato utilizzo dei codici EER previsti per i rifiuti urbani nel caso di conferimento di rifiuti speciali, verranno applicate le aliquote previste a seconda che si tratti di rifiuti esitati o meno da operazioni di recupero.*

*Infine, si subordina il pagamento del tributo in misura ridotta al 20% all'effettivo raggiungimento di un tasso di riciclaggio (calcolato, a seguito di lavorazione e cernita dei materiali, sul totale dei rifiuti conferiti in discarica o avviati ad incenerimento) non inferiore al 40%, percentuale che potrà essere annualmente modificata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e potrà variare da un minimo del 30% ad un massimo del 60% del totale dei rifiuti in base ai dati acquisiti sull'effettivo avviamento a trattamento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi ovvero non pericolosi (specificazione, quest'ultima, introdotta dalla Seconda Commissione in sede di esame).*

*La Giunta regionale viene poi incaricata di redigere apposite linee guida indicanti le modalità di verifica del rispetto della suddetta percentuale così come di avviare iniziative affinché tutti i rifiuti, inclusi quelli avviati al*

termovalorizzatore, prima del conferimento siano sottoposti ad attività di cernita e recupero di materiali.

*L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale invii a regime, di norma annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione contenente un aggiornamento sugli importi introitati a titolo di tributo per le varie tipologie di rifiuti e trasmetta proposte di destinazione delle eventuali maggiori entrate a iniziative in materia ambientale; ciò consentirà una compiuta valutazione anche sugli effetti e le ricadute delle norme approvate dal Consiglio regionale.*

*L'articolo 3 introduce una norma transitoria fino all'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.*

*Chiude il testo l'articolo 4 contenente la norma finanziaria, che è stata riformulata in sede di esame, in considerazione degli approfondimenti istruttori svolti dalla Prima Commissione consiliare, basati su dati forniti dalla struttura regionale competente, e in particolare delle stime sulla quantificazione economica delle variazioni del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi conseguenti all'applicazione delle diverse misure previste dal provvedimento e, nello specifico, delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 (la previsione di un'aliquota favorevole attualmente applicata ai rifiuti speciali non pericolosi, anche per i rifiuti speciali pericolosi purché esitati da operazioni di recupero) e delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 (l'aumento da 20,66 euro a 25,82 euro della tariffa relativa al deposito in discarica o all'avvio all'inceneritore dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non esitati da operazioni di recupero) e dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 (che subordinano il pagamento del tributo in misura ridotta al 20% all'effettivo raggiungimento di un tasso di riciclaggio non inferiore al 40%). In esito a tale approfondimento istruttorio svolto dalla Prima Commissione, è stato possibile confermare la natura compensativa dell'applicazione delle diverse misure.*

*In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 31 luglio 2024, dove ha assunto il numero 287 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.*

*Il 9 agosto è stato assegnato in sede referente alla Seconda Commissione.*

*Nella seduta dell'8 maggio è stato illustrato ai componenti della medesima.*

*Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (espresso in data 16 aprile 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione nella seduta dell'8 maggio 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 287 e lo ha licenziato a maggioranza.*

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Formaggio**- (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) ed i Consiglieri **Bet**, **Bisaglia**, **Centenaro**, **Sponda**, **Vianello** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Puppato** -con delega del Consigliere **Dolfin**- (Liga Veneta per Salvini Premier) e **Boron** -con delega del Consigliere **Valdegamberi**- (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon** -con delega del Consigliere **Montanariello-** (Partito Democratico Veneto), **Zanoni** -con delega del Consigliere **Masolo-** (Europa Verde) e **Lorenzoni** (Misto).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3  
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” PER  
L’INCENTIVAZIONE DEL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI  
RIFIUTI SPECIALI.**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3  
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo le parole: “*in discarica*” sono inserite le seguenti: “*o in impianti di incenerimento senza recupero di energia*”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo le parole: “*non pericolosi*” sono aggiunte le seguenti: “*e pericolosi costituiti da scarti e sovralli esitati da operazioni di recupero di cui all’Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni*”.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, le parole: “*euro 20,66*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 25,82*” e dopo la parola: “*pericolosi*” sono aggiunte le seguenti: “*e non pericolosi non esitati da operazioni di recupero di cui all’Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni*”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è inserito il seguente:

“*2 bis. L’accertato errato utilizzo dei codici EER con l’attribuzione ad un rifiuto speciale, pericoloso ovvero non pericoloso, di un codice previsto per un rifiuto urbano, comporta in ogni caso l’applicazione dell’aliquota prevista al comma 2 del presente articolo per i rifiuti speciali, salva l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni*”.

5. La lettera a) del comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è abrogata.

6. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituita dalla seguente:

“*b) i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia costituiti da scarti e sovralli esitati da operazioni di recupero di cui all’Allegato della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni il cui tasso effettivo di riciclaggio a seguito di lavorazione e cernita dei materiali non sia inferiore al 40% del totale dei rifiuti; tale percentuale può essere annualmente modificata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere; la modifica può variare da un minimo del 30% ad un massimo del 60% del totale dei rifiuti in base ai dati acquisiti sull’effettivo avviamento a trattamento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi ovvero non pericolosi;*”.

7. Dopo la lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 39 è aggiunta la seguente:

“*d ter) le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani*”.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è inserito il seguente:

*“3 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva apposite linee guida indicanti le modalità di verifica del raggiungimento della percentuale di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo e adotta iniziative affinché anche i rifiuti non pericolosi e pericolosi avviati al termovalorizzatore siano sottoposti preventivamente ad attività di lavorazione e cernita al fine di recupero dei materiali”.*

9. Il provvedimento previsto al comma 8 del presente articolo, che inserisce il comma 3 bis all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 2 – Relazione sulle attività.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di norma annualmente, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione contenente un aggiornamento sugli importi introitati per le diverse tipologie di rifiuto definite dalle lettere da a) ad e) del comma 2 e dalle lettere da b) a d ter) del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e formula proposte di destinazione delle eventuali maggiori entrate ad azioni mirate di tutela ambientale ai sensi e nei limiti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

#### **Art. 3 - Norma transitoria.**

1. Fino alla approvazione delle linee guida previste dal comma 3 bis dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, come inserito dal comma 8 dell'articolo 1 della presente legge, restano in vigore le modalità di calcolo del tributo in forma ridotta attualmente previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

#### **Art. 4 – Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate a valere sul Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2025-2027, derivanti, nell'esercizio 2025, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quantificate in euro 2.600.000,00 si fa fronte con le maggiori entrate a valere sul medesimo Titolo e Tipologia derivanti, nell'esercizio 2025, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, quantificate in euro 2.415.000,00 e dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, quantificate in euro 185.000,00.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". .....	6
Art. 2 – Relazione sulle attività. ....	7
Art. 3 - Norma transitoria. ....	7
Art. 4 – Norma finanziaria. ....	7